



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2789 del 2022, proposto da Antonella Sidoti, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Formez Pa;
- Ministero della Giustizia;
- Commissione Interministeriale Ripam;

in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Giuseppe Vitarelli, Sabrina Cicitta e Alessandra Bruno, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della Graduatoria di merito del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il

reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia - Codice CT - Distretto della Corte di Appello di Catania n. 331 Unità” nella parte in cui alla ricorrente risulta assegnato un punteggio (pari a 25) inferiore a quello spettante;

- per quanto possa occorrere e nei limiti dell'interesse della ricorrente, del bando della procedura per cui è controversia, nelle parti che verranno appresso meglio specificate;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in base a una sommaria delibazione, il ricorso appare assistito da idoneo *fumus boni iuris* con riferimento alla contestazione concernente la mancata attribuzione alla parte ricorrente dei 2 punti per il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento, quale titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso;

Osservato, infatti, che, secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dal Collegio: *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato*

*su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un' illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (T.a.r. Lazio - Roma, sez. III-ter, n. 12613 del 2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, n. 1739 del 2022);*

Considerato che quanto sopra rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna parte ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza;

Preso ulteriormente atto che parte ricorrente ha formulato istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami;

Ritenuto che occorra, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto di fissare l'udienza pubblica di trattazione nel merito della controversia alla data del 21 dicembre 2022;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onera l'Amministrazione del rinnovato esame della posizione della parte ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato;
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 dicembre 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con  
l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe Bianchi**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**